



confetra

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel.068559151-3337909556 - fax 068415576

e-mail: confetra@confetra.com - <http://www.confetra.com>

Roma, 18 giugno 2020

Circolare n. 222/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti internazionali – Proroga licenze comunitarie – Come è noto, il Regolamento UE n.698/2020 ha stabilito che le licenze comunitarie e le relative copie conformi che scadono nel periodo 1 marzo – 31 agosto 2020 sono prorogate di 6 mesi; il Ministero Infrastrutture Trasporti rammenta peraltro che l'attività di rinnovo delle licenze viene svolta regolarmente e quindi, per evitare intasamenti futuri, raccomanda alle imprese che si avvalgono della proroga di presentare poi per tempo la richiesta di rinnovo, anche prima dei 60 giorni normalmente previsti. Il MIT precisa inoltre che nel periodo di proroga semestrale non vengono rilasciate copie conformi della licenza – Circolare MIT n.112306 del 15.6.2020.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Proroga autorizzazioni per trasporti eccezionali – L'Anas ha impartito ai propri uffici le istruzioni per l'applicazione della circolare MIT n.4051 dell'1 giugno 2020 contenente le disposizioni operative sulla proroga al 29 ottobre delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (DL n.18/2020 convertito nella L. n.27/2020) – Nota ANAS n.539 del 17.6.2020.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [210/2020](#) e [206/2020](#)

Allegati due

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
tel. 06/41584102 - email segreteria.apc@mit.gov.it

Roma,

CIRCOLARE D.G. T.S.I. N.

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti

PALERMO

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

Dipartimento trasporti – Motorizzazione civile

AOSTA

trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento infrastrutture e mobilità

Servizio motorizzazione civile

TRENTO

motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e
mobilità - Ufficio motorizzazione

BOLZANO

motorizzazione@provincia.bz.it

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
TRIESTE
territorio@regione.fvg.it

p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto ed
Enti interessati
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2020/698. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi.
Termini di validità e presentazione domande di rinnovo.

Come noto il Regolamento (Ue) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, in vigore dal decorso 4 giugno, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19, agli artt. 7 e 8, ha previsto, fra l'altro, che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci e, rispettivamente, per il trasporto di passeggeri, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento. Naturalmente, anche la validità delle corrispondenti copie conformi segue il medesimo principio.

Ciò posto, premesso che, per dare certezza giuridica all'attività internazionale posta in essere dalle imprese di trasporto italiane in ambito europeo, dall'inizio del periodo di emergenza connesso all'epidemia Covid-19 l'attività di rilascio delle licenze comunitarie, necessarie sia per il trasporto di merci, sia per il trasporto di persone, da parte della scrivente Direzione generale e delle copie certificate conformi delle stesse da parte dei competenti Uffici è stata individuata come attività indifferibile, come tale essa è stata svolta in modo regolare, senza soluzione di continuità.

Fermo in ogni caso il principio introdotto dal predetto regolamento, si ritiene opportuno evidenziare che l'Amministrazione continua a garantire l'istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi, qualora vengano presentate le apposite istanze agli uffici rispettivamente competenti.

Nel contempo, alla luce di quanto disposto dai citati articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 2020/698 del 25 maggio 2020 si precisa che, per quanto attiene alle modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 (ove non già rinnovate) e il 31 agosto 2020 e delle relative copie certificate conformi, la cui validità risulta prorogata dalle predette disposizioni per un periodo di sei mesi, per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato, ed al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività di

rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), fino a nuove disposizioni, si raccomanda alle imprese interessate a presentare domanda di rinnovo di procedervi con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.

Si rammenta che, qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l'utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità delle copie conformi è, per principio generale, strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non possono conservare validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.

Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata "ex lege" dal regolamento n. 2020/698, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già "formalmente" scadute.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

DOCT

Ai Responsabili Strutture Territoriali
Loro Sedi

e,p.c. DOCT - Gestione Rete
Sede

" DOCT- Assetto Economico Rete
Sede

Oggetto: Estensione dei termini di validità fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza dei titoli autorizzativi con scadenza compresa tra 31/01/2020 e 31/07/2020. (art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29/04/2020)

Con riferimento a quanto in oggetto, in uno alla presente si trasmette la nota circolare prot. 4051 del 1°/06/2020, a firma del Direttore Generale della Direzione Sicurezza Stradale del MIT, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 103, comma 2 del DL n° 18 del 17/03/2020.

Al riguardo, giova rammentare che Il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 prevedeva, all'art. 103, comma 2, che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservassero la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

La Legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/04/2020 ha, tra le altre cose, convertito con modifiche la predetta legge prevedendo che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"* (quindi fino al 29/10/2020).

Il MIT, con la precitata circolare del 1°/6/2020 prot. 4051, ha confermato la proroga automatica fino al 29/10/2020 delle autorizzazioni aventi scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, ferma restando in capo all'Ente Gestore ogni attività finalizzata a confermare/verificare la validità delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga; a tal fine è prevista la trasmissione, da parte dei soggetti interessati, di apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all'art. 103, comma 2.

Per quanto innanzi riportato, di seguito si riportano, in sintesi, le prassi operative da adottare in adempimento alle disposizioni di cui alla Circolare MIT prot. 4051:

- le autorizzazioni con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 sono prorogate fino al 29/10/2020 ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29/04/2020);

Signed by MATTEO GIUSEPPI

on 17/06/2020 14:17:17 C

- i Soggetti interessati dovranno inoltrare alle Strutture Territoriali di competenza apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all'art. 103, comma 2;
- le competenti funzioni delle ST verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione ;
- nel caso si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità nell'utilizzo della autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, le Strutture Territoriali dovranno provvedere a revocare o sospendere le autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Regolamento de di esercizio del Codice della strada.

In esito a ciò, vorranno codeste Strutture Territoriali fornire rapidi indirizzi operativi al personale tecnico ed amministrativo interessato dai processi autorizzativi in argomento.

La Struttura Assetto Economico Rete provvederà ad informare i Soggetti titolari delle autorizzazioni in proroga delle prassi operative definite con la presente nota, con particolare riferimento alla necessità di comunicare formalmente alle Strutture Territoriali di competenza la volontà di avvalersi della proroga di cui all'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

La scrivente Direzione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore
Ing. Matteo CASTIGLIONI

Signed by MATTEO GIUSEPPE CAST

on 17/06/2020 10:47:19 CEST